

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 30 maggio al 13 giugno 2024)

INDICE

BILOTTI ed altri: sulle misure per garantire la parità di genere nei concorsi e nei ruoli della Polizia penitenziaria (4-01246) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i> )	Pag. 1015	MENIA: sulla tutela della proprietà dei cittadini italiani, esuli istriani, da parte delle Repubbliche di Croazia e di Slovenia (4-01105) (risp. CIRIELLI, <i>vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i> )	1025
BIZZOTTO, PUCCIARELLI: sulle condizioni di detenzione di due cittadini italo-venezuelani (4-01169) (risp. SILLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i> )	1018	SENSI ed altri: sulla possibilità di rinnovo dei passaporti dei cittadini bielorusi emigrati a causa della repressione del regime di Lukashenko (4-00854) (risp. CIRIELLI, <i>vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i> )	1029
DE CRISTOFARO ed altri: sull'esportazione di armi, in particolare verso Israele (4-00950) (risp. CIRIELLI, <i>vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i> )	1021	STEFANI: sul trasferimento di cinque minori haitiani adottati da famiglie italiane (4-01236) (risp. SILLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i> )	1032
GASPARRI: sui procedimenti penali pendenti contro il giornalista Ranucci (4-01182) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i> )	1023		

BILOTTI, LOPREIATO, PIRRO, LICHERI Sabrina, MAIORINO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il 25 novembre 2021, il direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia ha indetto un concorso pubblico per esami, con l'obiettivo di assumere 411 vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria;

sul totale di 411 posizioni aperte, ben 378 erano riservati agli uomini e solamente 33 alle donne, ovvero appena l'8 per cento;

fonti di stampa riportano come anche il sistema di valutazione risultasse sbilanciato verso i potenziali vice ispettori di sesso maschile, ritenuti idonei al raggiungimento di una valutazione complessiva di 13 punti, mentre, per quanto concerne le candidate di sesso femminile, la valutazione da superare risultava pari a 15,8 punti. Punteggio che, tra l'altro, garantiva l'idoneità, ma non l'assunzione;

a quanto risulta agli interroganti, sono state inoltrate numerose richieste agli organi competenti dell'amministrazione penitenziaria al fine di equiparare le qualifiche e aggiornare la struttura organica del Corpo. Il personale che interagisce direttamente con i detenuti appartiene unicamente alle qualifiche di agenti e assistenti, non includendo anche le qualifiche superiori come i vice ispettori, pertanto l'attuale separazione tra ruoli maschile e femminile per il personale non appartenente alle qualifiche di agenti e assistenti risulta del tutto priva di fondamento;

il Consiglio di Stato, sezione I, con parere 8 novembre 2023, n. 1449, esprimendosi su un ricorso straordinario presentato al Presidente della Repubblica rispetto all'approvazione della graduatoria definitiva del concorso interno per 691 posti (606 uomini e solamente 85 donne) della qualifica di ispettore di Polizia penitenziaria, ha chiaramente indicato che: "la distinzione di genere nella dotazione del ruolo degli ispettori appare irragionevole e sprovvista di una sostanziale giustificazione e, come tale, in contrasto con uno dei corollari del principio di uguaglianza di cui all'art. 3, comma 1, Cost., ovvero con il principio di ragionevolezza della legge. Non pare ravvisarsi, infatti, una idonea ragione giustificatrice che possa essere addotta a sostegno della differente dotazione e della differente possibilità di accesso al ruolo nella qualità delle mansioni che non rivestono carattere di stretta pros-

simità con i detenuti. La scelta legislativa appare illegittima, sbilanciata e sproporzionata, perché il legislatore non si fa carico di considerare le implicazioni negative che derivano alla parità di genere nell'accesso al lavoro, né il mancato rispetto della normativa comunitaria in materia”;

considerato che 38 posti sono risultati vacanti in ragione dell'insufficienza di candidati di sesso maschile idonei e, per tale motivo, l'amministrazione ha emanato, il 19 marzo 2024, un provvedimento che prevede la cessione di tali posti vacanti alle donne, ampliando così il numero di donne vincitrici da 33 a 71. Pertanto, mentre la graduatoria degli idonei di sesso maschile è stata esaurita, restano ancora 64 donne idonee in graduatoria per le quali non sono chiare le intenzioni dell'amministrazione penitenziaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e se non ritenga opportuno, in considerazione dell'evidente disparità di genere, in contrasto con norme nazionali ed europee, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato per un caso simile, procedere con lo scorrimento della graduatoria finale del concorso per 411 allievi vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, permettendo a tutte le candidate idonee di partecipare al corso assieme ai colleghi di sesso maschile già vincitori;

quali misure intenda adottare per eliminare le disparità di trattamento di genere nei futuri concorsi pubblici per la Polizia penitenziaria, per le qualifiche rispetto alle quali tale decisione sia appropriata.

(4-01246)

(29 maggio 2024)

RISPOSTA. - Si fa riferimento alla procedura concorsuale pubblica, per esami, indetta con provvedimento del direttore generale del 25 novembre 2021, pubblicata nella gazzetta ufficiale, IV serie speciale, concorsi ed esami, n. 99 del 14 dicembre 2021, per l'assunzione di complessivi 411 (378 uomini e 33 donne) allievi vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria. Il concorso è stato indetto in conformità alle vigenti disposizioni, che prevedono la distinzione di genere nel ruolo degli ispettori del Corpo, determinando il numero dei posti previsti nella dotazione organica maschile e femminile del ruolo stesso. In particolare, la tabella A allegata al decreto legislativo n. 443 del 1992, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria", come successivamente modificata ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017, prevede nel ruolo degli ispettori una dotazione organica complessiva di 3.550 unità (e non 4.190 come affermato nell'atto di sindacato ispettivo), di cui 3.100 uomini e 450 donne, come determinato con decreto ministeriale 10 aprile 2019 e successivo decreto mini-

steriale 12 luglio 2023. Il concorso pubblico è stato indetto in conformità alle citate disposizioni, nella percentuale del 30 per cento dei posti disponibili alla data di indizione, ai sensi dell'art. 44, comma 10, del decreto legislativo n. 95 del 2017, secondo cui, in fase di prima attuazione, l'accesso al ruolo degli ispettori avviene, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli. In conformità alle medesime disposizioni, in considerazione della carenza della dotazione organica nel ruolo degli ispettori, è stato determinato il numero dei posti a concorso (nel limite dell'anzidetta percentuale del 30 per cento), ripartito per ruolo maschile e femminile, analogamente a quanto avvenuto per il concorso interno per 691 posti (di cui 606 uomini e 85 donne), indetto con provvedimento del direttore generale del 12 maggio 2020, nella prescritta percentuale del 70 per cento dei posti disponibili, ripartiti nel ruolo maschile e femminile in considerazione delle rispettive carenze.

Ciò premesso, posto che all'esito della procedura concorsuale pubblica sono risultati vincitori del concorso 340 uomini (a fronte dei 378 posti previsti dal concorso), residuando 38 posti disponibili per insufficienza di candidati idonei, mentre nel ruolo femminile risultavano presenti complessivamente 140 candidate che hanno superato le prove concorsuali, l'amministrazione, tenuto conto della carenza nell'organico del ruolo femminile degli ispettori e dell'interesse della stessa amministrazione di completare le assunzioni autorizzate per l'anno 2023 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2023, con provvedimento del direttore generale del 12 gennaio 2024, ha proceduto alla nomina per 411 allievi vice ispettori integrando le 38 unità maschili mancanti con altrettante unità femminili.

Si evidenzia, per completezza, che, allo stato, alla luce delle rinunce intervenute relativamente al corso di formazione avviato il 6 maggio 2024, attraverso specifici scorrimenti di graduatoria e sempre nei limiti delle unità autorizzate dal suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2023 per le quali risulta la copertura finanziaria, si è giunti alla soglia di complessive 90 unità femminili ammesse alla partecipazione del corso anzidetto.

Per quel che concerne, invece, la questione relativa alla tutela del diritto fondamentale alla parità di genere, si rappresenta che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 443 del 1992, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 395", la dotazione organica dei ruoli del personale del Corpo è fissata nella tabella A allegata al medesimo decreto. Essa riporta per tutti e tre i ruoli (agenti assistenti, sovrintendenti e ispettori) la ripartizione numerica distinta tra uomini e donne; ripartizione che si fa discendere dal disposto dell'art. 6, comma 2, della legge n. 395 del 1990. Nello specifico, la norma stabilisce che il personale maschile e femminile espleta i servizi di istituto con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera e al comma 2 prevede che il personale da adibi-

re ai servizi di istituto all'interno delle sezioni deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti. Nonostante l'apertura contenuta nel disposto del comma 1 dell'art. 6, l'interpretazione del comma 2 ha, da sempre, determinato una quantificazione delle dotazioni organiche della Polizia penitenziaria parametrata quasi esclusivamente sui posti detentivi, sia per le donne che per gli uomini, ad esclusione della sola carriera dei funzionari.

Diretta conseguenza dell'esposto parametro è che su una dotazione organica di 42.150 unità, 38.032 sono uomini e 4.118 sono donne; queste ultime, dunque, rappresentano il 10,8 per cento della dotazione complessiva. Nei fatti, ciò produce una penalizzazione per le donne sia in termini di impiego che di sviluppo professionale.

A fronte delle vigenti disposizioni in materia, di recente, con nota 15 novembre 2023, prot. n. 451878 del DAP, si è intrapresa un'iniziativa di aggiornamento normativo tesa a unificare il ruolo ispettori del Corpo senza distinzione di genere attraverso due interventi: una modifica del testo del richiamato art. 6, comma 2, facendo riferimento, relativamente al personale del Corpo di Polizia penitenziaria non più ai "servizi di istituto all'interno delle sezioni", ma ai "servizi di vigilanza ed osservazione all'interno delle sezioni detentive" e, conseguentemente una modifica dell'allegata tabella A al decreto legislativo n. 442 del 1992. In tal modo, poiché il servizio di vigilanza ed osservazione all'interno delle sezioni detentive è tipico ed esclusivo del ruolo degli agenti assistenti, quest'ultimo non viene svolto dagli ispettori che esercitano, invece, specifiche funzioni nell'ambito dei servizi istituzionali della Polizia penitenziaria, raggiungendo, in tal modo, il risultato di unificare il ruolo degli ispettori senza distinzione di genere, poiché non più parametrato, nei numeri, a detenuti e internati.

La modifica non comporta rimodulazioni della pianta organica della Polizia penitenziaria e risulta in linea con le previsioni già esistenti per le altre forze di polizia. Inoltre, considerata la normativa per l'accesso al ruolo (art. 28 del decreto legislativo n. 442 del 1992) e la consistenza organica degli agenti assistenti e sovrintendenti non vi saranno modifiche di grosso impatto per l'organizzazione, ma un effetto contenuto di facile gestione nell'assegnazione in sede e nell'attribuzione degli incarichi.

*Il Ministro della giustizia*

NORDIO

(11 giugno 2024)

---

BIZZOTTO, PUCCIARELLI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

in Venezuela, il regime di Maduro, universalmente denunciato come uno tra i più violenti e crudeli regimi al mondo, ha costretto nell'ultimo decennio circa 8 milioni di venezuelani alla fuga per fame, persecuzione e violenza dilaganti; il sistema coercitivo del regime mantiene in carcere quasi 300 detenuti politici e perseguita, con carcerazioni arbitrarie e altri provvedimenti restrittivi delle libertà fondamentali di ogni natura, decine di migliaia di individui dentro e fuori i confini del Venezuela (tra cui l'ultimo eclatante caso del tenente Ronald Ojeda, sequestrato e barbaramente ucciso da uno squadrone della morte agli ordini di Caracas in territorio cileno, secondo le investigazioni più accreditate in corso);

il 20 aprile 2019, il cittadino italo-venezuelano Hugo Enrique Marino Salas sarebbe stato prelevato al suo arrivo quel giorno all'aeroporto di Maiquetía da funzionari del controspionaggio militare del regime di Maduro (DGCIM), secondo quanto ricostruiscono i familiari di Marino che hanno avuto modo di parlare con lui poco prima dell'arresto; ad oggi, l'unica informazione nota è che Hugo Marino non risulta presente né nelle liste dei deceduti, né nel registro dei detenuti in Venezuela, registro quest'ultimo che non comprende tuttavia le strutture di detenzione di competenza del controspionaggio militare. Dal 20 aprile 2019, la madre di Hugo Marino, Beatrice Marino, chiede insistentemente di avere prove dell'esistenza in vita del figlio, senza ottenere alcuna risposta. Attualmente e ininterrottamente da 5 anni, Hugo Marino è *desaparecido*;

dal 19 marzo 2019, il cittadino italo-venezuelano Juan Carlos Marrufo Capozzi è detenuto dal controspionaggio militare, assieme alla moglie Maria Auxiliadora Delgado (cittadina ispano-venezuelana) per accuse arbitrarie e infondate di finanziamento al terrorismo; sconta attualmente una condanna a 30 anni di carcere emessa nel 2022, sulla base di un giudizio arbitrario, infondato e con prove fabbricate ad arte; fino al febbraio 2024 era detenuto in condizioni inumane e degradanti presso la struttura di reclusione del DGCIM denominata "Boleita", spesso denunciata a livello internazionale come centro di tortura, e dal 1° marzo è stato trasferito nel carcere "Rodeo I", una nuova struttura dove sono reclusi solo detenuti provenienti dai centri del DGCIM, per lo più detenuti militari. Juan Carlos Marrufo versa da anni in stato di salute molto precario ancor più a seguito della detenzione, e soffre di diverse patologie, anche croniche, che non vengono curate adeguatamente da quando è detenuto arbitrariamente dagli organismi di repressione del regime di Maduro; il suo è il primo caso di un cittadino (anche) italiano portato all'attenzione del procuratore generale presso la Corte penale internazionale (caso n. 78 nell'ambito della causa OTP-CR-198/13/001), come caso emblematico di vittima di repressione sistematica e di crimini contro l'umanità ai sensi dello Statuto di Roma. Il suo caso è stato inoltre oggetto di particolare attenzione da parte della missione internazionale indipendente di determinazione dei fatti sul Venezuela, che su mandato del Consiglio di diritti umani dell'ONU, nell'ambito della relazione pubblicata il giorno 16 settembre 2021 (48a sessione del Consiglio), ha dedicato un intero paragrafo alle violazioni dei diritti umani di cui è vittima il cittadino italo-venezuelano

Juan Carlos Marrufo Capozzi (assieme alla moglie Maria Auxiliadora); infine, il gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria del Consiglio diritti umani dell'ONU ha richiesto, a novembre 2021, specifiche misure a tutela dei diritti fondamentali del cittadino italo-venezuelano,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di: a) ottenere informazioni sull'esistenza in vita e sulle condizioni di Hugo Marino, e chiederne, se in vita, l'immediato rilascio in libertà; b) assicurare la cessazione immediata dei trattamenti inumani e degradanti cui è sottoposto Juan Carlos Marrufo Capozzi e fornire, fornendo, al contempo, al detenuto e alla sua famiglia eventuale assistenza legale, economica e di altro tipo; c) ottenere l'immediata scarcerazione del cittadino italo-venezuelano.

(4-01169)

(24 aprile 2024)

RISPOSTA. - I cittadini italo-venezuelani Juan Carlos Marrufo Capozzi e Hugo Enrique Marino Salas sono detenuti in Venezuela dal 2019.

Il signor Marrufo Capozzi, sin dal suo arresto, è stato trasferito presso il centro di detenzione per il controspionaggio militare (Dirección general de la contra inteligencia militar, DGCIM), insieme alla moglie con doppia cittadinanza venezuelana e spagnola. E ciò con l'accusa di finanziamento del terrorismo e associazione a delinquere. Grazie all'intensa attività di sensibilizzazione dell'ambasciata d'Italia a Caracas, dal 1° marzo 2019 il connazionale è stato trasferito presso il centro penitenziario denominato "Rodeo I", più accessibile, anche in termini amministrativi, rispetto al DGCIM. Il capo missione italiano ha potuto quindi richiedere l'autorizzazione alla prima visita consolare.

Il signor Hugo Enrique Marino Salas, appena atterrato da Miami, sarebbe invece stato prelevato da alcuni funzionari della stessa DGCIM all'aeroporto di Caracas il 20 aprile 2019. L'arresto tuttavia non è mai stato comunicato ufficialmente, nonostante le reiterate richieste da parte della rappresentanza diplomatica riguardo all'ubicazione del connazionale e alle sue condizioni detentive. Solo il 30 ottobre 2019, il vice Ministro venezuelano per il sistema integrato di polizia ha comunicato informalmente che il signor Marino non risulterebbe presente nel registro dei detenuti presso i penitenziari venezuelani (a esclusione di quelli amministrati dal DGCIM) né nelle liste dei deceduti.

Dalle prime segnalazioni ricevute, l'ambasciata d'Italia e il consolato generale a Caracas, in stretto coordinamento con la Farnesina, hanno seguito i due casi con la massima attenzione, mantenendo i contatti con i familiari e sensibilizzando le autorità locali per ottenere informazioni sull'ef-

fettiva ubicazione dei detenuti e sui capi d'accusa formulati, nonché per richiedere l'autorizzazione a effettuare visite consolari in carcere e verificare le condizioni di salute e di detenzione degli interessati. Oltre ad essere stati sollevati a più riprese dai vertici politici italiani e da alcune organizzazioni internazionali (in particolare dall'alto commissario ONU per i diritti umani Michelle Bachelet), i casi dei connazionali Marrufo e Marino sono stati al centro di ripetuti interventi presso le autorità istituzionali venezuelane da parte del capo missione italiano: da ultimo, il 15 dicembre 2023 con il vice Ministro degli esteri con delega per l'Europa Franklin Ramirez; il 20 febbraio 2024 con la direttrice delle relazioni consolati del Ministero degli esteri, dottoressa Yoimara Melendez Moro; il 19 marzo con il ministro Pinto; infine, il 25 marzo 2024 con la nuova vice ministra Coromoto Godoy.

Le autorità venezuelane hanno finora risposto in modo interlocutorio: la doppia cittadinanza degli interessati limiterebbe *de facto* l'assistenza consolare ai due detenuti, trattandosi di cittadini venezuelani con problemi di giustizia e di ordine pubblico interni al Paese. L'ambasciata d'Italia e il consolato generale a Caracas, in stretto raccordo con la Farnesina, continueranno a seguire questa delicata vicenda con la massima attenzione.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*

SILLI

(6 giugno 2024)

---

DE CRISTOFARO, CUCCHI, FLORIDIA Aurora, MAGNI. - *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

da organi di stampa si apprende che l'autorità nazionale UAMA, ovvero l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento in seno al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha opposto un diniego totale alla richiesta di trasparenza avanzata tramite due accessi civici generalizzati da Altreconomia in merito sia al rilascio di nuove autorizzazioni all'esportazione sia alle esportazioni definitive di materiale d'armamento da Roma a Tel Aviv dall'inizio dei bombardamenti a tappeto sulla striscia di Gaza dopo il 7 ottobre 2023;

lo stesso rifiuto, si legge, ha riguardato anche la richiesta della copia dell'eventuale decreto di sospensione o revoca delle autorizzazioni all'esportazione di materiale d'armamento ai sensi della legge n. 185 del 1990 verso Israele firmato dal titolare della Farnesina, Antonio Tajani;



considerato che, nel provvedimento firmato dal vicedirettore Marcello Cavalcaselle, l'UAMA, pur formalmente considerando le informazioni richieste "inaccessibili" in termini "assoluti", ha cercato di motivare il rifiuto attraverso tre ragioni "relative": il timore di un "pregiudizio concreto alla tutela dell'interesse pubblico nella difesa e nelle questioni militari", sostenendo persino il rischio di un "danno al sistema di difesa nazionale"; la considerazione della "protezione dell'interesse pubblico nelle relazioni internazionali" e la necessità di "confidenzialità" nel "dialogo tra gli Stati"; infine, il rifiuto di causare danni agli "interessi economici" delle aziende coinvolte nell'esportazione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle informazioni richiamate;

se non ritengano di assoluta priorità, a giudizio degli interroganti in ragione della grave situazione esistente nella striscia di Gaza, chiarire la posizione del Governo italiano in merito alle esportazioni di armamenti nonché spiegare la prosecuzione del commercio d'armi con Israele;

se, a seguito degli attentati e delle gravissime condizioni di sicurezza per il popolo palestinese, intendano tuttora legittimare il commercio d'armi, o se invece non ritengano di dover applicare rigorosamente la legge n. 185 del 1990, non autorizzando le esportazioni dei sistemi d'armamento;

quando, e con quali modalità, il Parlamento italiano sia stato informato della vendita di armi ad Israele;

se non ritengano opportuno presentare alle Camere un nuovo rapporto sul rilascio delle autorizzazioni alle esportazioni d'armi, per verificare quali altri Paesi siano stati eventualmente destinatari di armamenti, in contrasto con la legge italiana;

se intendano adoperarsi nelle opportune sedi internazionali, al fine di compiere e far compiere passi di distensione e di blocco dei bombardamenti.

(4-00950)

(17 gennaio 2024)

RISPOSTA. - Circa il diniego opposto dall'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA) presso il Ministero alle richieste di accesso agli atti riguardanti le vendite di armi ad Israele, presentata dalla rivista "Altraeconomia", si ribadisce che i documenti riguardanti l'attività dell'UAMA sono sottratti in via assoluta e relativa all'accesso documentale,

civico o generalizzato dalla pertinente normativa (decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016, decreto del Ministro n. 604 del 1994).

La normativa in materia di esportazione di armamenti (legge n. 185 del 1990, art. 5) prevede che il Parlamento sia informato, entro il 31 marzo di ogni anno, circa le movimentazioni autorizzate nell'anno precedente. Il 25 marzo 2024 il Parlamento ha ricevuto la relazione su tutte le movimentazioni autorizzate nel 2023, ivi comprese quelle verso Israele. La procedura di autorizzazione all'esportazione di armi, verso Israele ed ogni altro Paese, avviene nel rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nella citata legge n. 185.

L'Italia è fortemente impegnata nella ricerca di soluzioni che consentano di favorire il dialogo e di giungere ad un cessate il fuoco nelle ostilità in Medio Oriente. Questa posizione viene costantemente ribadita nei continui contatti del Governo italiano con le controparti internazionali.

*Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

CIRIELLI

(29 maggio 2024)

GASPARRI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data 15 novembre 2023 l'interrogante ha presentato insieme al sen. Rosso un'interrogazione (4-00848) al Ministro in indirizzo con la richiesta di verificare la sussistenza dell'elevato numero di querele, prevalentemente per il reato di diffamazione, nei confronti del giornalista Sigfrido Ranucci e dei suoi collaboratori;

l'interrogazione fu presentata perché Ranucci avrebbe sostenuto di non temere tali iniziative perché certo di autorevoli tutele di cui sarebbe beneficiario;

nella risposta al suddetto atto, fornita il 23 febbraio 2024, il Ministro ha affermato che “dal mese di gennaio 2021 ad oggi risultano iscritti nel registro delle notizie di reato 21 procedimenti penali nei confronti del giornalista Sigfrido Ranucci, come emerge dalla nota estesa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma”;

si legge inoltre che “Per la precisione, di questi 6 sono attualmente pendenti in fase di indagini preliminari, 2 sono stati trasferiti per competen-

za ad altri uffici, tutti gli altri sono stati definiti con provvedimento di archiviazione”;

a seguito della risposta, in un articolo pubblicato su “il Fatto Quotidiano” il 13 marzo 2024, si legge “il senatore Gasparri avrebbe fatto un’affermazione non veritiera e, a sostegno delle sue critiche nei miei confronti, il giornalista Tommaso Rodano cita la risposta del Ministro Nordio”,

tuttavia si rileva che, nel corso di un’audizione in Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il 7 novembre 2023, Ranucci avrebbe detto di avere “la fedina penale ancora pulita nonostante abbia affrontato 176 tra querele e richieste di risarcimento danni”;

oltre a considerare certamente veritiera per definizione la risposta del ministro Nordio, basata su notizie della Procura della Repubblica di Roma, si ritiene che non ci possano essere denunce pendenti presso altre sedi giudiziarie, posto che la trasmissione “Report” va in onda da Roma e pertanto le vicende di rilevanza penale dovrebbero essere esaminate dalla Procura della capitale;

muovendo dal presupposto che una persona conosciuta come Ranucci non può aver mentito dinanzi alla Commissione di vigilanza, si può pensare che le fonti di informazione del Ministro potrebbero essere state imprecise,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di fare ulteriori verifiche, rispetto a quanto comunicato nella risposta all’atto di sindacato ispettivo, per chiarire se anche la definizione dei procedimenti possa aver determinato una parziale informazione da parte della Procura della Repubblica.

(4-01182)

(2 maggio 2024)

RISPOSTA. - Si rappresenta la completezza dei dati forniti in sede di risposta alla precedente interrogazione, presentata in data 15 novembre 2023 dal senatore Gasparri insieme al senatore Rosso. Invero, la Direzione generale degli affari interni ha nuovamente interpellato l’autorità giudiziaria competente in merito ai procedimenti iscritti nei confronti del giornalista Sigfrido Ranucci e dei suoi collaboratori.

Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con nota del 16 maggio 2024, ha trasmesso una relazione con la quale ha confermato i dati già forniti con la precedente nota dell’11 gennaio scorso. In particolare, il procuratore della Repubblica ha ribadito che i procedimenti

penali iscritti nei confronti del dottor Sigfrido Ranucci, relativi al periodo gennaio 2021-gennaio 2024, sono complessivamente 21, di cui 6 attualmente pendenti in fase di indagini preliminari, 2 trasferiti per competenza ad altri uffici e tutti gli altri definiti con provvedimento di archiviazione.

*Il Ministro della giustizia*

NORDIO

(29 maggio 2024)

MENIA. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

sono numerosi i beni (case e terreni) di cittadini italiani, esuli dall'Istria, Fiume e Zara, che la Repubblica di Croazia (come anche la Repubblica di Slovenia) succeduta alla Jugoslavia comunista, continua a fare propri o a trattenere come tali, insistendo questi sul proprio territorio: l'espropriazione continua a dimostrare una mai sopita discriminazione nei confronti degli italiani dell'Istria e viene promossa, in particolare, sulla base dell'accordo di Roma del 3 luglio 1965, che nazionalizza i beni degli optanti per la cittadinanza italiana (di fatto in cambio di uno sconto sui danni di guerra a favore della Jugoslavia), in violazione dell'allegato 14, punto 9, del trattato di pace del 1947;

questa nazionalizzazione dei beni da parte delle Repubbliche di Croazia e di Slovenia, basata sul principio di opzione della cittadinanza anche dopo la loro adesione all'Unione europea, contrasta con l'articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che proibisce ogni discriminazione in base alla nazionalità nell'applicazione dei trattati ("Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità");

la Repubblica di Croazia, Stato membro dell'Unione europea dal 1° luglio 2013, ha recepito l'accordo di Roma del 1965, venuto meno dopo la dissoluzione della Repubblica socialista federale di Jugoslavia nel 1992, senza il dovuto adeguamento al diritto europeo richiesto dall'articolo 351, primo e secondo comma, del TFUE;

assumono infatti rilievo per la questione i due commi del citato articolo 351: "Le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra. Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili coi trattati, lo Stato o gli Stati

membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta";

è palese che la Repubblica di Croazia agisce in contrasto con accordi dalla stessa ratificati, in quanto il suo precipuo interesse è quello di acquisire tutti i beni in Istria di proprietà degli italiani (proprietà legalmente acquisite e presenti nei tavolari), siano i proprietari dei beni ancora viventi o debbano essere riferiti ai loro eredi;

la parte italiana, a giudizio dell'interrogante, dimostra da decenni inerzia e sarebbe invece opportuno che intervenisse sulla questione dei diritti vantati dai cittadini italiani sui loro beni presenti nella Repubblica di Croazia. Vi sono casi per i quali la Repubblica di Croazia non contesta il mancato indennizzo di un bene nazionalizzato, ma ritiene che si tratti di un problema tra il soggetto che rivendica l'indennizzo e la Repubblica italiana;

sono ben noti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i casi di beni nazionalizzati in disapplicazione del trattato o non indennizzati da parte della Repubblica di Croazia. Tra questi il caso della signora D.O., cittadina italiana di madre istriana. La Repubblica di Croazia rivendica la proprietà della casa familiare costruita dai suoi avi nel 1902 nel territorio del comune di Mali Lošinj (Lussinpiccolo) nell'isola di Lussin rimasta in suo possesso sino al 2020, ma espropriata dalla Jugoslavia negli anni 1985-1986, a suo nonno, secondo il citato accordo di Roma. La nazionalizzazione non era stata eseguita in quanto errata, dal momento che il bene in realtà era della sua bisnonna (vale il proprietario del 1947), la cui opzione di cittadinanza non risultava, né all'Italia, né alla Jugoslavia. La Repubblica di Croazia ha però rinvenuto un'annotazione di opzione di una persona con nome simile a quello della sua bisnonna, ha rigettato la domanda di usucapione della casa, ritenendo il possesso illecito. Ha inoltre respinto la domanda di denazionalizzazione e, pur riconoscendo che la nazionalizzazione avverso il suo avo del 1985-1986 era errata nel 2017 ha ordinato di farne una nuova avverso l'ava;

avendo la signora D.O. perso la causa innanzi alle autorità croate, il Comune di Lussinpiccolo ha chiesto alla signora un risarcimento di danni di circa 40.000 euro per l'indebita occupazione della casa. Si precisa che la Repubblica italiana ha archiviato la domanda di indennizzo, non avendo rinvenuto l'opzione di cittadinanza italiana da parte della bisnonna e che ricorrere per un parere al contenzioso diplomatico non ciò è possibile per i soggetti privati;

per dirimere anche questa ultima questione è necessario che l'organo competente del Ministero degli affari esteri rilasci alla signora una dichiarazione da far valere in ogni sede ritenuta necessaria nella Repubblica

di Croazia, che attesti che il mancato indennizzo da parte della Repubblica italiana testimonia il non rinvenimento della nazionalità italiana avvenuta per opzione da parte dell'ava, con la conseguente estraneità del patrimonio della stessa, proprietaria del bene nel 1947, alle disposizioni dell'accordo di Roma del 1965;

fino ad oggi il Ministero non ha ritenuto di istruire le pratiche degli esuli istriani in cui era palese la rilevanza pubblica, nazionale e non solo privata, e non è intervenuto in alcun modo sulle nazionalizzazioni, neppure quando sono contestate sotto il profilo della conformità dalle disposizioni contenute in accordi e in trattati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di intervenire per i cittadini italiani che vantano interessi legittimi in Croazia, e di assumere una posizione chiara a livello diplomatico, che presupponga il rispetto delle proprietà dei cittadini italiani, esuli istriani, da parte delle Repubbliche di Croazia e di Slovenia;

quali iniziative intenda porre in essere per dare una risposta concreta al caso specifico della signora D.O., e in generale per tutelare i diritti dei cittadini italiani esuli nel nome dell'italianità e della libertà.

(4-01105)

(21 marzo 2024)

RISPOSTA. - Nel complesso sistema pattizio derivante dall'esecuzione del trattato di pace nel 1947, viene prestata costante attenzione alle questioni relative agli esuli che hanno lasciato i territori ceduti all'ex Jugoslavia. L'adesione della Croazia e della Slovenia all'Unione europea ha consentito di compiere notevoli passi nell'approfondimento degli ottimi rapporti bilaterali. Nella cornice di un dialogo franco e costruttivo possono trovare soluzione eventuali questioni di ordine generale ancora aperte, che tocchino gli interessi degli esuli istriani, fiumani e dalmati. Risultano d'altra parte assai sporadici i casi, quali quello segnalato nell'interrogazione, relativi a beni immobili oggetto di controversie.

Per il caso segnalato, relativo ad un immobile sito a Lussinpiccolo (Malj Losinj) in Croazia, assumono rilevanza i seguenti accordi: trattato bilaterale tra Italia e Jugoslavia, fatto a Roma il 3 luglio 1965; trattato bilaterale tra Italia e Jugoslavia, fatto a Belgrado il 18 dicembre 1954; scambio di lettere tra Italia e Jugoslavia, fatto a Belgrado il 18 dicembre 1954. I cittadini italiani sono inoltre beneficiari degli strumenti di tutela, in materia di non discriminazione, discendenti dall'appartenenza della Croazia all'Unione europea e al Consiglio d'Europa.

L'accordo del 1965 distingue tra una categoria maggioritaria di beni liberi definitivamente acquisiti dalla Jugoslavia e un gruppo residuale di beni di proprietà degli optanti in favore della cittadinanza italiana (elenca-ti, in lista non tassativa, all'allegato A dell'accordo) e si propone di regolare in via definitiva le obbligazioni di carattere economico-finanziario relative ai beni siti in territorio jugoslavo, di proprietà di soggetti la cui opzione di nazionalità italiana sia stata riconosciuta da entrambe le parti e rispetto ai quali non fossero intervenuti atti di vendita. La parte jugoslava si riservava inoltre il diritto di segnalare alla parte italiana eventuali errori rispetto ai be-ni inclusi in lista. Inoltre, l'art. 2 prevede l'impegno del Governo italiano a non sostenere eventuali domande di indennizzo avanzate da soggetti la cui opzione per la nazionalità italiana non sia riconosciuta da entrambe le parti, anche laddove i suddetti soggetti dovessero divenire comunque cittadini ita-liani.

La lettera A dello scambio di lettere del 1954, invece, affronta la questione delle domande di opzione non riconosciute da ambo le parti e prevede l'impegno della Jugoslavia a riconoscere le richieste di acquisizione della nazionalità italiana che l'Italia avesse deciso di accogliere e di cui avesse dato comunicazione alla controparte entro il 31 marzo 1955 (e con-seguente rigetto delle richieste non conformi alle modalità ora descritte).

Il consolato generale d'Italia a Fiume ha seguito con particolare at-tenzione il caso segnalato, interloquendo costantemente sia con la signora O., sia con l'avvocato di parte che la rappresenta in Croazia e, nell'ambito delle proprie competenze, con le autorità croate. È stata inoltre assicurata la presenza del consolato generale, come uditore, alle diverse fasi processuali, da ultimo all'udienza del 13 febbraio 2024, poi rinviata, presso il tribunale di Lussinpiccolo. La controversia discende dal fatto che all'Italia non risulta l'opzione per la nazionalità italiana che sarebbe stata esercitata da parte della bisnonna della ricorrente. Tale circostanza ha determinato la negazione dell'indennizzo da parte dell'Italia, per il bene nazionalizzato in Croazia. Il Ministero dell'economia e delle finanze, competente in merito, ha formaliz-zato all'interessata il mancato diritto all'indennizzo, per assenza dell'opzione.

A tale riguardo, in relazione alle domande di opzione non ricono-sciute sia dall'Italia, sia dalla Jugoslavia, l'accordo del 1965 non disciplina aspetti relativi al diritto di opzione per quanto riguarda la parte italiana.

*Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione interna-  
zionale*

CIRIELLI

(11 giugno 2024)

---

SENSI, MALPEZZI, CAMUSSO, ROJC, FURLAN, LA MARCA, BASSO, VERINI, IRTO, GIORGIS, TAJANI, VALENTE, ROSSOMANDO, GIACOBBE, ZAMBITO, ZAMPA, MANCA, LOSACCO, NICITA, MARTELLA, RANDO, LORENZIN. - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno.* - Premesso che:

secondo quanto riportato da fonti di stampa, centinaia di migliaia di bielorussi costretti a fuggire a seguito della violenta repressione perpetrata dal regime di Lukasenka dopo le elezioni dell'agosto 2020 rischiano di non avere più la possibilità di rinnovare i propri passaporti;

il 7 settembre 2023 un decreto del regime ha stabilito che i cittadini bielorussi residenti all'estero non possano più ottenere o rinnovare i loro passaporti nelle rappresentanze diplomatiche all'estero, ma debbano richiederlo solo tramite gli organi del Ministero degli interni bielorusso delle località dove i singoli cittadini erano registrati in precedenza, ossia per molti di loro in Bielorussia;

l'ambasciata popolare della Bielorussia in Italia (organizzazione presente in 24 Paesi e che si pone come obiettivo quello di curare gli interessi dei cittadini bielorussi residenti in Italia che si riconoscono nei valori della democrazia), evidenzia che il decreto del 7 settembre ha come scopo principale quello di costringere al ritorno tutti coloro che hanno dovuto lasciare il Paese a seguito della violenta repressione delle manifestazioni contro i brogli elettorali perpetrati durante le elezioni presidenziali dell'agosto 2020;

infatti, tutti coloro che hanno preso parte alle manifestazioni, o che hanno dichiarato il proprio voto per la presidente eletta Sviatlana Tsihkanouskaya, o hanno comunque manifestato pubblicamente in qualunque modo il loro sostegno alla presidente eletta, rischiano in Bielorussia il carcere per un minimo di due anni;

appare di tutta evidenza come la decisione del regime sia volta a costringere i cittadini bielorussi che si oppongono alla dittatura a tornare in patria, subendo il conseguente arresto, oppure a perdere il diritto al passaporto e quindi rischiando di essere *de facto* fuori legge nel Paese dove risiedono;

secondo le informazioni fornite dall'ambasciata popolare bielorussa, il 10 per cento dei cittadini bielorussi residenti in Italia vedranno scadere il loro passaporto entro la fine del 2023, il 25 per cento nel 2024, mentre la maggioranza nel 2025. Inoltre, si devono affrontare i casi relativi ai bambini appena nati e quelli di coloro che hanno perso il passaporto o che non hanno più pagine libere nel loro documento;



si tratta, quindi, di una situazione che necessita di una risposta, tenendo anche conto del fatto che l'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, al comma 2 prevede che: “Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri” e questo articolo, con le opportune modifiche, potrebbe essere la risposta adatta alle esigenze dei cittadini bielorussi residenti in Italia che si trovassero nella situazione esposta;

in questi giorni la presidente eletta Sviatlana Tsikhanouskaya ha annunciato che si sta lavorando per dare vita ad un passaporto della Nuova Bielorussia, utilizzabile come documento di viaggio dei bielorussi all'estero, sul modello di quanto fatto dagli Stati baltici durante l'occupazione sovietica;

secondo l'opposizione bielorussa in esilio il passaporto della Nuova Bielorussia avrebbe non solo un valore simbolico, ma anche pratico, unendo la comunità bielorussa in esilio in tutto il mondo,

si chiede di sapere:

quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, al fine di garantire la libertà di movimento anche all'estero dei cittadini bielorussi costretti a lasciare il proprio Paese a causa della repressione;

se il Ministro dell'interno sia intenzionato a sostenere la creazione del passaporto della Nuova Bielorussia citato, e se intenda procedere attraverso atti di propria competenza al fine apportare le necessarie modifiche al citato articolo 24 del decreto legislativo n. 251 del 2007.

(4-00854)

(16 novembre 2023)

RISPOSTA. - L'Italia continua a monitorare con la massima attenzione e sensibilità la situazione interna in Bielorussia, e in particolare le difficili condizioni delle voci critiche e di opposizione democratica al regime del presidente Lukashenko.

Si ribadisce a ogni occasione il pieno sostegno italiano alle legittime aspirazioni democratiche del popolo bielorusso. È un messaggio che hanno trasmesso lo scorso 6 luglio il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni e il vice Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani alla *leader* dell'opposizione bielorussa Tikhanovskaya, in occasione della sua visita in Italia. Negli stessi termini di

piena solidarietà del Governo italiano alle forze dell'opposizione democratica bielorusa si è nuovamente espresso il ministro Tajani in un incontro bilaterale avuto con Tikhanovskaya durante la recente missione a Bucarest.

L'Italia ha aderito pochi giorni fa alla ferma condanna pronunciata dall'Unione europea per il clima antidemocratico, repressivo e di diffusa intimidazione e violazione dei diritti umani, civili e politici in cui si sono svolte le elezioni parlamentari e amministrative in Bielorussia il 25 febbraio.

Il Governo italiano è stato tra i principali sostenitori delle conclusioni aggiornate del Consiglio dell'Unione europea sulla Bielorussia adottate il 19 febbraio. Esse confermano la condanna delle gravissime repressioni interne e dell'appoggio politico e logistico di Minsk all'aggressione russa dell'Ucraina.

Le stesse conclusioni intervengono, al punto 8, sul tema oggetto dell'interrogazione. "Il Consiglio dell'Unione europea condanna il decreto del 4 settembre 2023, firmato da Lukashenko, che impone restrizioni al servizio passaporti e ad altri servizi consolari per i bielorusi all'estero e ribadisce la sua determinazione a continuare a sostenere i cittadini bielorusi nell'UE fuggiti dalla repressione, anche attraverso sforzi coordinati tra gli Stati membri". Si tratta di una posizione unitaria di natura politica, che prefigura un coordinamento d'azione, ma non entra nel merito di possibili soluzioni comuni europee. Queste continueranno ad essere discusse a livello tecnico a Bruxelles. Nel frattempo, ogni decisione in materia di documenti di viaggio e libertà di circolazione per i cittadini bielorusi è rimessa alle competenti autorità dei singoli Stati membri.

In Italia, le Questure possono rilasciare ai cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o speciale un titolo di viaggio, qualora dimostrino la presenza di fondati motivi che impediscono di chiedere il passaporto direttamente alle autorità diplomatiche o consolari del Paese di cui lo straniero è cittadino. La legge citata nell'interrogazione è la trasposizione nel diritto interno di una norma di fonte comunitaria, che stabilisce l'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale e uno *status* uniforme per i beneficiari anche di protezione sussidiaria. Il diritto europeo circoscrive il "diritto al passaporto" a chi deve viaggiare all'estero e ai titolari riconosciuti di uno *status* qualificato (di rifugiato o di protezione sussidiaria).

Al 12 marzo 2024 risultano al Ministero dell'interno 101 permessi di soggiorno rilasciati a cittadini provenienti dalla Bielorussia per motivi di protezione sussidiaria e protezione speciale.

*Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

CIRIELLI

(29 maggio 2024)

STEFANI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

Haiti si trova in una condizione di totale instabilità economica, politica e sociale da diversi anni, in seguito al devastante terremoto che ha colpito il Paese caraibico nel gennaio del 2010; negli ultimi anni Haiti è stata sull'orlo di una vera e propria guerra civile, con gruppi di bande armate a contendersi il territorio; nel luglio del 2021 un commando armato ha ucciso il Presidente del Paese, Jovenel Moise;

la situazione, già estremamente instabile, si è aggravata nel corso delle ultime settimane: la capitale Port-au-Prince è caduta sotto il controllo di bande criminali, e l'*escalation* di violenza ha raggiunto un livello tale da obbligare i principali Paesi ad evacuare le proprie ambasciate e sedi di rappresentanza; lo scorso marzo il Primo ministro *ad interim* Ariel Henry, in auto-esilio a Puerto Rico, ha annunciato le sue dimissioni; al momento i tentativi di stabilizzare politicamente il Paese, ed arrivare a nuove elezioni, sono affidati ad un Consiglio presidenziale di transizione;

secondo l'ONU, circa la metà degli 11,4 milioni di abitanti di Haiti non ha cibo sufficiente e l'anno scorso più di 8.400 persone sono state vittime della violenza delle bande criminali;

considerato che a quanto si apprende da organi di stampa, in questo scenario di estrema violenza e di instabilità politica nel Paese, vi sarebbero 5 minori, tra i 4 e i 10 anni, figli adottivi di 5 famiglie italiane, che non sarebbero riusciti a trasferirsi in Italia a causa della mancanza dei visti; secondo quanto si apprende, nei giorni scorsi tale problema si sarebbe risolto, con l'invio dei documenti richiesti, ma permane l'impossibilità di organizzare un trasferimento sicuro per i minori;

valutato infine che il livello di violenza nel Paese continua a peggiorare, e nei giorni scorsi, tre missionari, due americani e un creolo, sono stati uccisi all'interno di un orfanotrofio; appare pertanto necessario provve-

dere, con la massima urgenza, ad accelerare il processo di trasferimento dei 5 minori,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle sue competenze, intenda procedere ad iniziative utili a garantire un immediato e sicuro trasferimento in Italia dei minori adottati.

(4-01236)

(28 maggio 2024)

RISPOSTA. - L'aggravarsi dal 2021 dell'emergenza politica e di sicurezza nella Repubblica di Haiti ha avuto un impatto negativo anche sulle procedure di adozione internazionale, rendendo difficile la finalizzazione dei procedimenti in corso. Le difficoltà di funzionamento delle istituzioni pubbliche locali, paralizzando il già farraginoso apparato burocratico haitiano, hanno causato notevoli complessità e disagi.

Il deterioramento della situazione di sicurezza sul terreno, con possibili rischi immediati per l'incolumità dei bambini, ha indotto il Governo italiano ad attivarsi per trovare una soluzione che consentisse l'immediato e sicuro trasferimento nel nostro Paese per raggiungere le famiglie dei 10 minori con regolari sentenze di adozione haitiane, definite tra la fine del 2023 e il 2024. Il Governo ha così deciso di assumersi la responsabilità del trasporto dei minori, con volo di Stato, dall'aeroporto internazionale di Port-au-Prince. Il volo è partito nel pomeriggio del 5 giugno dall'Italia alla volta di Haiti, con a bordo personale dell'unità di crisi del Ministero. È stata curata l'assistenza ai minori e sono state risolte, con l'aiuto anche del console onorario italiano a Port-au-Prince, sopravvenute complessità amministrative legate ai documenti dei bambini.

L'operazione, frutto di un eccezionale lavoro di squadra del Governo, si è felicemente conclusa con l'arrivo del volo di stato a Ciampino la mattina dell'8 giugno. I 10 minori, ricongiunti alle famiglie italiane adottive, sono stati accolti all'arrivo dalla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, e dal segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*

SILLI

(13 giugno 2024)

---